

CONTABILITÀ

Perdita da accordi transattivi deducibile solo in specifici casi

di Viviana Grippo

L'**accordo transattivo** tra le parti è un contratto civilisticamente riferibile al dettato dell'[articolo 1965 cod. civ.](#) secondo cui: *“le parti, facendosi **reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro**”*. **Conseguenza** della transazione è solitamente la **rinuncia** da parte del creditore di parte del suo credito a favore della veloce conclusione dell'operazione. Tale rinuncia, quindi, configura una **perdita** di parte del credito vantato.

Fiscalmente **le perdite su crediti possono essere dedotte** secondo il dettato del Tuir.

La prima distinzione da operare è tra le **perdite realizzate** e le **perdite valutative**.

Le prime sono **deducibili**, a prescindere dalla ragione che ad esse sottende, per la parte che **eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi**.

Le seconde, invece, sono deducibili se **derivanti da elementi certi e precisi** ed in ogni caso quando il debitore sia soggetto ad una **procedura concorsuale**. Le **perdite da valutazione** sono trattate dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) il quale distingue:

- i casi di deducibilità **“generali”** e
- i casi di **deducibilità automatica**.¹⁰



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**